

**DISEGNO DI
Legge regionale in materia di gestione, trasformazione e riutilizzo dei rifiuti**

**Titolo I
(Principi generali)**

**Art. 1
(Preambolo)**

1. La corretta, razionale, programmata, condivisa e partecipata gestione dei rifiuti - da parte di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano - costituisce condizione ineludibile di tutela della salute, di salvaguardia ambientale e concorre all'ampliamento della base economica, produttiva ed occupazionale del territorio regionale.

**Art. 2
(Oggetto)**

1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni:
 - a) disciplina la gestione dei rifiuti, la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati sul territorio regionale;
 - b) individua, per tali fini, le funzioni e i compiti amministrativi che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, disciplinandone l'organizzazione e le modalità di svolgimento;
 - c) determina, in applicazione dei principi del decentramento funzionale e di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione ed al Capo I del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le funzioni e dei compiti amministrativi il cui esercizio è conferito dalla Regione alle Province ed ai Comuni ovvero alle forme associative tra di questi realizzate come disciplinate dalla presente legge.
2. La presente legge si conforma ai principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa assicurando, nel contempo, le massime garanzie di protezione dell'ambiente e della salute nonché di salvaguardia dei valori naturali e paesaggistici.

**Art. 3
(Finalità)**

1. La presente legge persegue, precipuamente, le seguenti finalità:
 - a) prevenire e ridurre la produzione dei rifiuti;
 - b) potenziare ed agevolare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e di quelli speciali al fine di incrementarne le correlate possibilità di recupero, reimpiego e riciclaggio con derivazione ed ottenimento da essi di materia prima;
 - c) incentivare la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti privilegiando forme di trattamento che ne consentono la valorizzazione e l'utilizzo produttivo conseguendo l'obiettivo della minimizzazione dell'impatto ambientale connesso allo smaltimento;
 - d) diminuire, mediante idonei e certificati trattamenti, la pericolosità dei rifiuti, sì che prodotti ottenuti dal relativo recupero non presentino caratteristiche di pericolosità superiori ai limiti ammessi dalla legislazione vigente per prodotti ottenuti dalla lavorazione di materie prime vergini;
 - e) contenere e razionalizzare i costi di gestione del ciclo dei rifiuti valorizzando, mediante attività concertative a scala territoriale, la capacità di proposta e di autodeterminazione degli Enti locali, incentivandone la partecipazione attiva nelle procedure di predisposizione, adozione, approvazione ed aggiornamento dei piani regionali di gestione dei rifiuti;
 - f) garantire l'autosufficienza regionale per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, assumendo, per tale fine, come prioritarie e vincolanti le attività di cui alle lettere b) e c);
 - g) individuare forme di cooperazione, sinergie e interazioni istituzionali tra i vari livelli delle autonomie territoriali, fermo restando le funzioni ed i compiti di indirizzo, per ambiti territoriali sovracomunali, riservati alla Regione.

Art. 4
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge deve intendersi per:
- a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A) del decreto legislativo n. 22/1997 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi, come previsto dall' articolo 14 della legge 8 agosto 2002, n. 178 ;
 - b) «produttore»: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti ovvero che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - c) «detentore»: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
 - d) «gestione»: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, ivi compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
 - e) «raccolta»: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
 - f) «raccolta differenziata»: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee;
 - g) «smaltimento»: le operazioni previste nell'allegato B) del decreto legislativo n. 22/1997;
 - h) «recupero»: le operazioni previste nell'allegato C) del decreto legislativo n. 22/1997;
 - i) «trattamento»: i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurre il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza;
 - l) «luogo di produzione dei rifiuti»: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
 - m) «deposito temporaneo»: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo nel quale sono prodotti;
 - n) «bonifica»: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione limite accettabili stabiliti dal decreto legislativo n. 22/1997;
 - o) «sito»: area o porzione di territorio, geograficamente definita e delimitata, intesa nelle diverse matrici ambientali e comprensiva delle eventuali strutture edilizie ed impiantistiche presenti;
 - o-bis) «sito inquinato»: sito che presenta livelli di contaminazione o alterazioni chimiche, fisiche o biologiche del suolo o del sottosuolo o delle acque superficiali o delle acque sotterranee tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente naturale o costruito;
 - p) «messa in sicurezza»: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
 - q) «combustibile da rifiuti»: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico che possieda caratteristiche specificate rispondenti ad apposite norme tecniche;
 - r) «discarica»: area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno;
 - s) «piano provinciale»: strumento di pianificazione per assicurare, all'interno del territorio provinciale, la gestione unitaria dei rifiuti, nel rispetto delle previsioni del piano regionale;
 - t) «ambito territoriale ottimale (ATO)»: territorio corrispondente a quello provinciale nel quale viene conseguita l'autonomia della gestione dei rifiuti urbani ed attuati gli obiettivi della pianificazione regionale;
 - u) «sub-ambito»: frazione dell'ambito territoriale ottimale, individuata dai piani provinciali, costituente area/e di raccolta e/o bacino/i di trattamento, recupero o smaltimento, cui riferire la gestione in forma associata del sistema delle raccolte e/o del trattamento, recupero o smaltimento dei rifiuti per un miglior conseguimento degli obiettivi del piano regionale;

- v) «stazioni ecologiche o di conferimento»: strutture sorvegliate che consentono al cittadino utente, il conferimento di tutte le frazioni per le quali è fatto obbligo di raccolta differenziata;
- z) «impianti»: ove non altrimenti specificato, si intende qualsiasi impianto di trattamento e/o recupero, sia intermedio sia definitivo, di stoccaggio provvisorio e/o di smaltimento definitivo di qualsiasi tipologia di rifiuti.

Art. 5
(Classificazione dei rifiuti)

1. I rifiuti, ai fini della presente legge, sono classificati, in riferimento all'origine, in urbani e speciali, in riferimento alle caratteristiche di pericolosità, in pericolosi e non pericolosi.
2. Sono qualificati urbani i rifiuti:
 - a) domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, a norma dell'articolo 21, comma 2, lettera g), del decreto legislativo n. 22/1997;
 - c) provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) di qualunque natura o provenienza, purché non ricompresi nelle tipologie di cui al comma 3, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
3. Sono qualificati speciali i rifiuti provenienti e/o derivanti:
 - a) da attività agricole e agro-industriali;
 - b) dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
 - c) da lavorazioni industriali, esclusi i materiali esplosivi in disuso;
 - d) da lavorazioni artigianali;
 - e) da attività commerciali;
 - f) da attività di servizio;
 - g) da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) da attività sanitarie;
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - m) il combustibile derivato da rifiuti.
4. Sono ricompresi nella classificazione dei rifiuti pericolosi quei non domestici individuati nell'elenco di cui all'allegato A) del decreto ministeriale 7 gennaio 2002 di esecuzione della decisione 2000/532/CE.
5. Sono qualificati non pericolosi:
 - a) i rifiuti inerti: i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; i rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale dei rifiuti, nonché l'ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee;
 - b) i rifiuti biodegradabili: qualsiasi rifiuto che per natura subisce processi di decomposizione aerobica o anaerobica, quali, ad esempio, rifiuti di alimenti, rifiuti dei giardini, rifiuti di carta e di cartone.
6. Sono ricompresi nella classificazione dei rifiuti sanitari: i rifiuti elencati a titolo esemplificativo, negli allegati I) e II) al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 che derivano da strutture pubbliche e private, individuate a norma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6
(Informazione istituzionale al cittadino)

1. La Regione, le Province ed i Comuni, al fine di sensibilizzare la collaborazione delle comunità locali al raggiungimento dei fini di cui all'articolo 1, promuovono iniziative e campagne di comunicazione e informazione al cittadino curando, di concerto, l'ideazione, la redazione e diffusione di materiale didattico e divulgativo conformandone i contenuti e le finalità alle peculiarità di predefiniti ambiti territoriali omogenei.

Art. 7
(Registro di carico e scarico)

1. I soggetti di cui al comma 2, hanno l'obbligo di curare la tenuta di un registro di carico e scarico nel quale annotare le informazioni relative alle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto.
2. L'obbligo della tenuta del registro va adempiuto da:
 - a) chiunque effettua, a titolo professionale, attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti;
 - b) chiunque svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti ivi compresi le imprese e gli Enti che producono rifiuti anche non pericolosi.
3. Le annotazioni devono essere effettuate:
 - a) per i produttori almeno entro una settimana dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
 - b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto almeno entro una settimana dalla effettuazione del trasporto;
 - c) per i commercianti e gli intermediari almeno entro una settimana dalla effettuazione della relativa transazione;
 - d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei rifiuti.
4. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri, integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'Agenzia di cui all'articolo 25, che ha rilasciato l'autorizzazione.
5. Le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento all'Agenzia di controllo che ne fa richiesta.
6. Sono esonerati dall'obbligo della tenuta del registro, di cui al comma 1, i consorzi di cui agli articoli 40, 41, 47 e 48 del decreto legislativo n. 22/1997; all'articolo 9 quinquies del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397; all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95;
7. I soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico debbono annualmente presentare una comunicazione relativa ai rifiuti oggetto delle attività svolte.
8. Gli imprenditori agricoli, con un volume di affari annuo non superiore a euro 7.746,85 e limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, e gli imprenditori artigiani, che non abbiano più di tre dipendenti, sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1.

Art. 8
(Formulario di identificazione)

1. I rifiuti, durante il trasporto effettuato da Enti o imprese, devono essere accompagnati da un formulario di identificazione.
2. Il formulario di identificazione costituisce parte integrante del registro di carico e scarico di cui all'articolo 7.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica al trasporto di:
 - a) rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico;
 - b) rifiuti che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuato dal produttore dei rifiuti stessi;

- c) rifiuti costituiti da beni durevoli per uso domestico effettuato da rivenditori che abbiano sottoscritto, tramite le rispettive associazioni di categoria, gli **appositi** accordi o contratti di programma previsti dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 22/1997.
4. Sono, altresì, esentati dall'obbligo dell'accompagnamento del formulario di identificazione i trasporti eseguiti da soggetti abilitati allo svolgimento di tale attività in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che costituiscono oggetto di commercio da parte di tali soggetti.

Art. 9

(Modulo Unico di Dichiarazione Ambientale)

1. Il Modello Unico di Dichiarazione (MUD) è presentato alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio. E' tale quella della Provincia nella quale ha sede l'unità locale cui la dichiarazione si riferisce.
2. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura provvede, entro trenta giorni dalla ricezione, a trasmettere il MUD alle diverse amministrazioni, per le parti di rispettiva competenza e all'Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (Unioncamere).
3. Il MUD sostituisce ogni altra dichiarazione, comunicazione, denuncia o notificazione obbligatorie previste dalle disposizioni di legge di settore.
4. I soggetti tenuti alla presentazione del Modello di cui al comma 1 sono quelli indicati nell'articolo 6, comma 1, nell'articolo 37, comma 2 del decreto legislativo n. 22/1997 nonché le Autorità portuali.

Art. 10

(Catasto dei rifiuti e degli impianti di smaltimento)

1. E' istituito, in attuazione dell'articolo 3 della legge 9 novembre 1988, n. 475, il «Catasto regionale dei rifiuti e degli impianti di smaltimento» presso la Regione Campania, Settore Tutela dell'Ambiente.
2. Il Catasto è articolato territorialmente su base provinciale ed è soggetto ad aggiornamenti periodici.
3. La Giunta regionale, nella fase di prima attuazione del piano di cui all'articolo 12, ne cura l'organizzazione attraverso il Settore Tutela dell'Ambiente, utilizzando i Settori centrali e provinciali di riferimento dell'Area stessa.
4. Le Sezioni regionali e provinciali del Catasto provvedono all'elaborazione dei dati ed alla successiva trasmissione alla Sezione nazionale entro 30 giorni dal ricevimento, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70.

Art. 11

(Osservatorio sulla gestione dei rifiuti)

1. E' istituito, presso l'Assessorato all'Ambiente della Regione, l'Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti di seguito denominato «Osservatorio».
2. L'Osservatorio è organo collegiale costituito da cinque membri nominati con determinazione adottata d'intesa dal Presidente della Giunta con il Presidente del Consiglio Regionale su proposta della conferenza dei capi-gruppo.
3. I membri dell'Osservatorio, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici, giuridici, con riconosciuta professionalità. L'Osservatorio sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.
4. I membri dell'Osservatorio durano in carica cinque anni e non possono essere riconfermati. Non possono far parte dell'Osservatorio coloro che rivestono, o hanno rivestito nei cinque anni antecedenti alla nomina, cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici o prestano ovvero abbiano prestato, nei cinque anni antecedenti, attività di consulenza e/o di assistenza professionale ai soggetti di cui agli articoli 32 e 37.
5. Con il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 65 è determinata l'indennità di funzione spettante ai membri dell'Osservatorio nel limite complessivo di Euro _____ annui.
6. L'Osservatorio:
 - a) raccoglie ed elabora i dati statistici e conoscitivi in materia di raccolta, gestione, trasformazione ed utilizzo dei rifiuti, mediante la costituzione e la gestione di una banca dati;
 - b) verifica lo stato di attuazione sia degli obiettivi di raccolta differenziata, sia delle realizzazioni impiantistiche previste dalla legislazione vigente;

- c) provvede a monitorare l'andamento della produzione, raccolta, recupero e smaltimento delle varie tipologie di rifiuti in atto nel territorio regionale, compresi i costi relativi, attraverso la costituzione di un rapporto periodico e costante con i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti i quali forniscono costantemente le informazioni necessarie ad aggiornare la banca dati di cui alla lettera a);
 - d) realizza il censimento dei soggetti gestori dei servizi e dei relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;
 - e) effettua analisi dei modelli adottati dai soggetti gestori in materia di organizzazione, gestione, controllo e programmazione dei servizi e dei correlati livelli di qualità dell'erogazione nonché degli impianti;
 - f) provvede ad analizzare e comparare le tariffe applicate dai soggetti gestori del servizio;
 - g) svolge attività di analisi ed elaborazione in ordine ai piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e dei servizi.
- 7) L'Osservatorio, annualmente, provvede a relazionare al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente dell'apposita commissione consiliare sull'attività svolta, suggerendo, alla stregua di essa e delle conoscenze acquisite, eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente legge ed al regolamento di esecuzione di essa cui all'articolo 65.
8. Nello svolgimento delle funzioni di raccolta, elaborazione e diffusione di dati statistici e conoscitivi, l'Osservatorio si avvale anche dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (ARPAC) istituita a norma della legge regionale 29 luglio 1998, n. 10.

Titolo II Competenze e Organizzazione

Capo I Competenze

Art. 12 (Competenze della Regione)

1. Sono di competenza della Regione:
- a) la predisposizione, sentiti i Comuni e le Province, e l'approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti, quale atto programmatico a vocazione generale nella materia;
 - b) il controllo di conformità sui piani provinciali dei rifiuti di cui all'articolo 23;
 - c) l'approvazione dei piani per la bonifica di aree inquinate, nonché la disincentivazione dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati;
 - d) l'aggiornamento sistematico e la diffusione dei risultati relativi all'andamento della produzione, della riduzione e della gestione dei rifiuti sull'intero territorio regionale;
 - e) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani mediante l'adozione di procedure e di direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite, dalla presente legge, agli Enti locali e per l'attività di controllo;
 - f) il coordinamento e la promozione di interventi atti a ridurre i quantitativi di rifiuti, incentivando le correlate attività di recupero e di riutilizzo;
 - g) l'individuazione delle potenzialità ricettive degli impianti di combustione da alimentare con il Combustibile da Rifiuto (CDR);
 - h) l'adozione del regolamento-tipo relativo alla gestione dei rifiuti urbani, previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera b);
 - i) la definizione degli schemi di convenzione e di statuto da adottarsi da parte delle Province e dei Comuni, per lo svolgimento delle competenze a livello di bacino e ambito territoriale ottimale;
 - l) la stipulazione di appositi accordi di programma o convenzioni con altre Regioni al fine di autorizzare, in via eccezionale, lo smaltimento in altre Regioni di rifiuti urbani prodotti in Campania e viceversa. In siffatta ultima ipotesi la stipulazione dei cennati accordi di programma o convenzioni deve essere preceduta da concertazione con le Province ed i Comuni interessati, residuando, in caso di disaccordo, alla Regione il potere di adottare le determinazioni finali;
 - m) l'esercizio del potere sostitutivo nei confronti delle Province in caso di inadempimento nello svolgimento delle funzioni amministrative ad esse conferite con la presente legge;
 - n) la richiesta di consulenze per approfondimenti tecnico-scientifici finalizzati all'ottimizzazione della gestione dei rifiuti;

- o) la concessione di contributi ed incentivi a soggetti pubblici per la realizzazione ed il completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, compreso il passaggio da tassa a tariffa, secondo quanto stabilito dalla programmazione regionale e provinciale;
 - p) la concessione di contributi ai consorzi di bacino, che, per la gestione dei servizi previsti all'articolo 25, si avvalgono delle cooperative sociali;
 - q) la definizione delle tariffe di esercizio degli impianti di smaltimento e le quote, a carico dei gestori degli impianti, da versare agli Enti locali interessati;
 - r) la definizione di criteri, modalità, obblighi, termini e procedure per la presentazione e l'utilizzo delle garanzie finanziarie per il corretto svolgimento delle attività di smaltimento dei rifiuti, di recupero dei rifiuti con procedura ordinaria, nonché di recupero con procedura semplificata di cui all'articolo 38;
 - s) la definizione del quantitativo minimo annuo di carta riciclata che le amministrazioni pubbliche devono utilizzare, nonché la concessione di incentivi finalizzati alla sensibilizzazione all'uso di materiale riciclato;
 - t) l'individuazione di forme di semplificazione amministrativa per Enti e imprese che adottino sistemi di gestione ambientale;
 - u) l'incentivazione dello sviluppo di tecnologie pulite, la valorizzazione dei rifiuti, l'utilizzo del materiale riciclato, la produzione di beni di consumo ecologicamente compatibili, la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti tramite la promozione di accordi di programma e la concessione di contributi ed incentivi a soggetti privati, nel rispetto della regola comunitaria del de minimis;
 - v) la concessione di incentivi per la rilocalizzazione degli impianti di trattamento sulla base dei criteri stabiliti dal piano regionale, nel rispetto della regola comunitaria del de minimis;
 - z) la regolamentazione delle attività relative alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti in conformità al regolamento CEE n. 259 del Consiglio, del 1° febbraio 1993 ed a norma dell'articolo 16, comma 4, lettera a) del decreto legislativo n. 22/1997.
2. Le competenze di cui al comma 1, ad eccezione di quelle ivi individuate alle lettere a), c) che rientrano in quelle del Consiglio, sono esercitate dalla Giunta regionale, salvo attribuzione ad organo/ufficio in conformità dello Statuto e/o di regolamento, che, semestralmente, riferisce alla competente commissione consiliare al fine di recepirne indicazioni e/o proposte.

Art. 13 (Competenze delle Province)

1. Sono di competenza delle Province:
- a) la predisposizione, sentiti i Comuni, e l'approvazione del piano provinciale di gestione dei rifiuti, quale atto programmatico a scala territoriale provinciale, secondo le procedure di cui all'articolo 22;
 - b) l'approvazione dei progetti ed il rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti, nonché il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del decreto legislativo n. 22/1997;
 - c) l'adozione ed emanazione dei provvedimenti di rinnovo, di diffida, di sospensione e di revoca delle autorizzazioni all'esercizio di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 22/1997;
 - d) il coordinamento delle forme di associazione tra i soggetti preposti alla realizzazione del sistema integrato di gestione dei rifiuti;
 - e) l'esercizio delle attività di vigilanza e di controllo periodico su tutte le attività di gestione dei rifiuti;
 - f) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo n. 22/1997;
 - g) l'individuazione, sentiti i comuni, delle zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, sulla base del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, ove già adottato, e dei criteri del piano regionale;
 - h) l'iscrizione delle imprese e degli Enti sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo n. 22/1997 ed ai relativi controlli;

- i) l'esercizio del potere sostitutivo, nel caso di inerzia dei comuni, dei consorzi di comuni e delle comunità montane, per l'espletamento delle funzioni, degli obiettivi e delle attività loro conferiti dalla presente legge;
 - l) l'assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani prodotti nel territorio provinciale e la gestione delle situazioni di emergenza, individuando idonee soluzioni all'interno del territorio di propria competenza e, solo in via sussidiaria, e di concerto con la Regione, in altre Province campane o nei territori di altre Regioni;
 - m) la promozione a livello provinciale delle attività di cui all'articolo 6;
 - n) la rilevazione statistica dei dati inerenti la produzione e la gestione dei rifiuti secondo le modalità stabilite dalla Regione.
2. Nel caso di servizi a scala sovra-provinciale, le correlate competenze sono esercitate di concerto tra le province interessate.
 3. Le competenze di cui al comma 1, ad eccezione di quelle ivi individuate alle lettere a), g) che rientrano in quelle del Consiglio, sono esercitate dalla Giunta provinciale, salvo attribuzione ad organo/ufficio in conformità dello Statuto e/o di regolamento, che, semestralmente, riferisce alla competente commissione consiliare al fine di recepirne indicazioni e/o proposte.
 4. La presente legge delega alle Province le funzioni amministrative per il rilascio delle autorizzazioni relative alla eliminazione degli olii usati.

Art. 14
(Competenze dei Comuni)

1. Sono di competenza dei Comuni:
 - a) l'assicurare la gestione dei rifiuti urbani in forma associata attraverso il consorzio obbligatorio previsto dall'articolo 28;
 - b) l'approvazione del regolamento di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 22/1997. Il predetto regolamento deve prevedere:
 - i) le disposizioni idonee ad assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi di gestione dei rifiuti urbani;
 - ii) il divieto dell'autosmaltimento non autorizzato di rifiuti tramite la combustione;
 - iii) le modalità del servizio di raccolta, tenendo conto altresì dell'abbattimento delle barriere architettoniche e di trasporto dei rifiuti urbani;
 - iv) le modalità per garantire una distinta raccolta delle diverse frazioni di rifiuti urbani;
 - v) le disposizioni preordinate ad assicurare una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
 - vi) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando obiettivi di qualità;
 - vii) l'assimilazione, per quantità e qualità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati dallo Stato ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 22/1997;
 - viii) l'inserimento nei propri strumenti di pianificazione urbanistica delle infrastrutture finalizzate alla raccolta differenziata.
2. E', altresì, di competenza dei Comuni l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 22/1997;
3. I Comuni sono tenuti a fornire alla Regione ed alle Province le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani con puntuale specificazione della percentuale di raccolta differenziata raggiunta, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

**Titolo III
Pianificazione**

**Capo I
Piani regionali**

**Art. 16
(Piano regionale di gestione dei rifiuti)**

1. Il Piano regionale delinea i criteri e le modalità per l'esercizio delle attività di programmazione relative alla gestione dei rifiuti; incentiva la riduzione della produzione dei rifiuti; individua forme e modalità di sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani.
2. Il Piano regionale prevede inoltre:
 - a) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati, in ragione di motivate e documentate esigenze, nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;
 - b) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani all'interno degli ambiti territoriali ottimali, nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale;
 - c) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza e di economicità, e l'autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali, nonché ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;
 - d) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento;
 - e) i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti;
 - f) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;
 - g) la tipologia e la quantità degli impianti per l'incenerimento (termovalorizzatori), con recupero energetico, dei rifiuti urbani e per l'utilizzazione principale degli stessi come combustibile o altro mezzo per produrre energia, da realizzare nella Regione, tenendo conto che l'ambito territoriale ottimale per la gestione di tali rifiuti è l'intero territorio regionale;
 - h) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;
 - i) l'indicazione delle caratteristiche qualitative, le quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire.
2. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani si compone dei seguenti elaborati:
 - a) relazione sullo stato di attuazione del "piano regionale di smaltimento rifiuti" vigente;
 - b) normativa generale;
 - c) criteri per l'organizzazione del sistema di riduzione, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;
 - d) criteri per la organizzazione del sistema di recupero energetico dei rifiuti urbani;
 - e) criteri per l'individuazione da parte delle Province delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, nonché per l'individuazione dei luoghi e impianti adatti allo smaltimento.
 - f) criteri per l'organizzazione e la gestione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri piani di competenza regionale previsti dalla normativa vigente.

**Art. 17
(Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi)**

1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi:
 - a) promuove le iniziative preordinate a limitare la produzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti speciali;

- b) stima la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti in relazione ai settori produttivi e ai principali poli di produzione;
 - c) detta i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali;
 - d) stabilisce le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, in ragione di documentate esigenze, gli impianti per la gestione dei rifiuti speciali, ad eccezione delle discariche, sono localizzati nelle aree destinate ad insediare Enti produttivi;
 - e) definisce, a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 22/1997, le misure necessarie ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti speciali, tenuto conto degli impianti di recupero e di smaltimento esistenti, nonché della vicinanza e dell'utilizzo di linee ferroviarie.
2. Il piano regionale di gestione dei rifiuti speciali si compone dei seguenti elaborati:
- a) normativa di attuazione;
 - b) relazione generale sui principali poli di produzione dei rifiuti speciali, nonché sugli obiettivi finali del piano;
 - c) stima del fabbisogno di impianti, potenzialmente necessari, sulla base del principio di prossimità.

Art. 18
(Piano regionale delle bonifiche)

1. Il piano regionale per la bonifica delle aree inquinate individua:
 - a) i siti da bonificare e le caratteristiche degli inquinamenti presenti;
 - b) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale che privilegino, prioritariamente, l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero dei rifiuti urbani;
 - c) l'ordine di priorità degli interventi;
 - d) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare;
 - e) la stima degli oneri finanziari.
2. La Giunta regionale istituisce, per le attività di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di cui al comma 1, apposito fondo e può concedere - qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale - un contributo, fino ad un massimo del 40% del costo complessivo dell'intervento ai soggetti obbligati ad eseguire le dette attività.
3. La Giunta regionale può concedere finanziamenti fino all'80% del costo complessivo a favore di soggetti pubblici che attuano interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale di aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, individuate nel piano regionale delle bonifiche.
4. Con il regolamento di esecuzione della presente legge si provvede a dettare le norme contenenti criteri ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

Art. 19
(Procedure per l'adozione ed approvazione dei piani regionali e relative varianti)

1. I piani regionali di cui agli articoli 16, 17, 18 e le relative varianti, sono adottati, sentiti le Province e i Comuni e previo parere della Commissione consiliare regionale competente, con deliberazione della Giunta regionale che provvede ad inviarne copia alle Province, ai Comuni ed alle Agenzie d'ambito.
2. Il Presidente della Giunta regionale provvede a dare notizia dell'adozione dei piani regionali e delle relative varianti, indicando le sedi presso le quali chiunque può prenderne visione, tramite pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, le Province, i Comuni e le Agenzie d'ambito, le associazioni di categoria e chiunque ne abbia interesse, possono far pervenire alla Giunta regionale eventuali osservazioni, pareri e proposte emendative e/o integrative puntualmente motivate.
4. La Giunta regionale, nei successivi novanta giorni, presenta al Consiglio regionale, i piani adottati unitamente alle controdeduzioni alle eventuali osservazioni, pareri e proposte emendative e/o integrative pervenuti.
5. I piani e le loro varianti sono, fatto salvo quanto previsto dal comma 6, approvati, nei successivi sessanta giorni, con deliberazione del Consiglio regionale e conseguono efficacia ed esecutività con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
6. Le varianti ai piani di cui agli articoli 16, 17, 18, limitatamente a quelle di natura tecnica ovvero di adeguamento a sopravvenute norme di legge e che non incidono sugli originari criteri informativi e sulle loro connotazioni essenziali, sono proposte ed approvate - sentiti le Province ed i Comuni e previo

parere della Commissione consiliare regionale competente - dalla Giunta regionale. La competente commissione consiliare si esprime entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte di variante, formulate dalla Giunta regionale, trascorsi i quali si prescinde dal parere.

7. Ove la Commissione consiliare regionale competente dovesse non riconoscere alle proposte varianti le connotazioni di cui al comma 6, la Giunta può, comunque, adottare le varianti in parola che, ai fini, dell'approvazione seguiranno la procedura di cui ai commi 1, 2, 3, 4.
8. I piani regionali hanno validità a tempo indeterminato. Essi possono essere oggetto di varianti complessive o puntuali, anche su proposta delle Province, qualora sopravvengono novelle previsioni normative o ragioni tecnico-scientifiche che determinano la necessità o la convenienza di modificarli.

Art. 20
(Efficacia ed effetti dei piani regionali)

1. Le disposizioni contenute nei piani regionali e le successive varianti hanno efficacia vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni ed attività rilevanti ai fini della presente legge.

Capo II
Piano provinciale

Art. 21
(Piano provinciale per la gestione dei rifiuti)

1. Il piano provinciale, raccordato con il piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, si connota quale strumento esecutivo del piano regionale e ad esso, tenuto conto delle peculiarità del territorio provinciale, si conforma al fine di individuare ed ottimizzare concrete ed operative linee di intervento.
2. Il piano provinciale individua:
 - a) le aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, comma 1, lettera n), del decreto legislativo n. 22/1997;
 - b) le zone idonee per la localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti urbani in rapporto di coerenza e compatibilità con le complessive opzioni di programmazione economica e di pianificazione territoriale;
 - c) la tipologia ed il fabbisogno degli impianti da realizzare nell'ambito territoriale ottimale, tenuto conto dell'offerta di smaltimento e recupero da parte del sistema sia pubblico che privato, e delle possibilità di potenziamento o ampliamento degli impianti esistenti, nonché la loro localizzazione;
 - d) le iniziative e le incentivazioni per limitare la produzione dei rifiuti e favorirne il riutilizzo, riciclaggio ed il recupero anche riconvertendo, potenziando e/o ampliando gli impianti esistenti;
 - e) gli ambiti territoriali ottimali, in alternativa all'ambito provinciale unico, per la gestione dei rifiuti urbani.
3. Il piano, inoltre, contiene l'articolazione del territorio provinciale in bacini idonei alla gestione dei rifiuti, ferma restando la delimitazione dell'ambito territoriale ottimale coincidente con l'intero territorio provinciale.

Art. 22
(Procedure per l'adozione ed approvazione del piano provinciale e relative varianti)

1. Ciascuna Provincia adotta il piano, entro un anno dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania del piano regionale, e provvede ad inviarne copia ai Comuni ed alle Agenzie d'ambito, nonché a darne notizia, indicando le sedi in cui chiunque può prendere visione dei Piani adottati, tramite pubblicazione sul BURC.
2. Il piano e le relative varianti, è adottato, sentiti i Comuni ricadenti nel territorio provinciale e previo parere della competente commissione consiliare, con deliberazione della Giunta provinciale che provvede ad inviarne copia alle Agenzie d'ambito ed ai Comuni.
3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, i Comuni, le Agenzie d'ambito, le associazioni di categoria e chiunque ne abbia interesse, possono far pervenire alla Giunta provinciale eventuali osservazioni, pareri e proposte emendative e/o integrative puntualmente motivate.
4. Il piano e le relative varianti sono approvati con la deliberazione del Consiglio provinciale con la quale vengono decisi i pareri, le osservazioni e le proposte emendative e/o integrative di cui al comma 3 e

conseguono efficacia ed esecutività con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

5. Le varianti al piano provinciale, limitatamente a quelle di natura tecnica ovvero di adeguamento a sopravvenute norme di legge e che non incidono sugli originari criteri informativi e sulle loro connotazioni essenziali, sono proposte ed approvate - sentiti i Comuni e le Agenzie d'Ambito e previo parere della Commissione consiliare provinciale competente - dalla Giunta provinciale. La competente commissione consiliare si esprime entro trenta giorni dal ricevimento delle proposte di variante, formulate dalla Giunta provinciale, trascorsi i quali si prescinde dal parere.
6. Ove la Commissione consiliare provinciale competente dovesse non riconoscere alle proposte varianti le connotazioni di cui al comma 5, la Giunta può, comunque, adottare le varianti in parola che, ai fini, dell'approvazione seguiranno la procedura di cui ai commi 1, 2, 3, 4.
7. Il Piano provinciale ha validità a tempo indeterminato e può essere oggetto di varianti complessive o puntuali, anche su proposta dei Comuni, qualora sopravvengono novelle previsioni normative o ragioni tecnico-scientifiche che determinano la necessità o la convenienza di modificarli.

Art. 23

(Controllo di conformità sul piano provinciale)

1. Le deliberazioni di approvazione del piano provinciale e relative varianti sono, entro cinque giorni dall'adozione, trasmesse alla Regione unitamente ai pareri, proposte ed osservazioni presentati.
2. La Regione può, entro trenta giorni dal ricevimento, chiedere alla Provincia l'adeguamento del piano in relazione:
 - a) al rispetto delle leggi e dei regolamenti;
 - b) alla conformità con le previsioni, prescrizioni ed indirizzi dei piani regionali.
3. Trascorso il termine suddetto senza alcun intervento della Regione, il piano diventa esecutivo ed efficace con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, del provvedimento di approvazione.

Art. 24

(Efficacia ed effetti del piano provinciale)

1. Le disposizioni del piano provinciale sono vincolanti per i Comuni e gli altri Enti pubblici nonché per i concessionari o affidatari dei servizi pubblici e per i soggetti privati.

Titolo IV

Ambiti Territoriali Ottimali

Art. 25

(Articolazione territoriale)

1. La gestione dei servizi dei rifiuti, a norma dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 22/1997, avviene in ambiti territoriali ottimali coincidenti con i territori di ciascuna provincia.
2. I predetti ambiti territoriali ottimali sono, al fine di ottimizzare la realizzazione e la gestione del sistema integrato di gestione dei rifiuti, rispettivamente suddivisi in uno o più bacini, come individuati dal piano provinciale di cui all'articolo 22.
3. I Comuni ricompresi nei bacini facenti parte del medesimo ambito territoriale ottimale, coordinati dalla Provincia a norma dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 22/1997, assicurano l'organizzazione, la realizzazione e la gestione, in forma associata, dei servizi preposti al funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti.

Art. 26

(Agenzia di ambito)

1. Per ciascun ambito territoriale ottimale ed al fine dell'esercizio unitario e cooperativo delle funzioni amministrative conferite dalla presente legge alle Province ed ai Comuni ivi ricadenti, è istituita, l'Agenzia di ambito (di seguito denominata Agenzia).
2. L'Agenzia, dotata di personalità giuridica pubblica, è costituita dalle Province e dai Comuni, utilizzando una delle seguenti forme:

- a) convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) consorzio di funzioni di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il regolamento di esecuzione della presente legge fissa i tempi e le modalità di costituzione dell'Agenzia e disciplina il contenuto della convenzione e della cooperazione di cui alle lettere a) e b) del comma 2, nonché l'individuazione e le funzioni degli organi dell'Agenzia.
 4. Al fine favorire forme di interazione e di comportamenti unitari da parte delle Agenzie di cui al precedente comma 1, è istituita un'Autorità di coordinamento il cui funzionamento sarà disciplinato dal regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 27
(Funzioni dell'Agenzia d'ambito)

1. L'Agenzia esercita, per conto degli Enti locali convenzionati, le funzioni connesse all'organizzazione ed all'espletamento, in forma unitaria ed associata, del servizio pubblico di gestione dei rifiuti, ivi comprese l'adozione dei necessari regolamenti e la definizione dei rapporti con i gestori dei servizi anche per quanto attiene alla relativa instaurazione, modifica o cessazione. L'Agenzia non può svolgere attività di gestione dei servizi medesimi.
2. L'Agenzia svolge funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti ed in particolare:
 - a) predispone, redige e approva il programma degli interventi, il relativo piano finanziario ed il connesso modello gestionale e organizzativo;
 - b) realizza gli interventi previsti dal programma pluriennale ed individua i soggetti cui affidarne la realizzazione;
 - c) individua i soggetti cui affidare la gestione operativa relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 28 in ordine alla raccolta ed al trasporto;
 - d) provvede a coordinare i criteri per la determinazione della tariffa di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n. 22/1997 da applicare in ogni singolo Comune ed alla relativa riscossione direttamente o tramite terzi;
 - e) sceglie per ciascun servizio le forme di gestione;
 - f) effettua controlli sul servizio reso dal gestore al fine di verificare l'osservanza delle specifiche norme contenute nell'atto di affidamento;
 - g) gestisce ed amministra i beni strumentali ad essa affidati dagli Enti locali per l'esercizio dei servizi pubblici.
4. L'Agenzia, nella predisposizione dei programmi, assicura la consultazione delle organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio con particolare riferimento alle funzioni di cui alle lettere c), d) del comma 3.

Art. 28
(Organizzazione della gestione dei rifiuti)

1. Gli Enti locali partecipanti all'ambito territoriale ottimale, attraverso le forme di cooperazione individuate a norma dell'articolo 26, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nel rispetto delle norme comunitarie della concorrenza.
2. L'Agenzia d'ambito provvede, di norma, alla organizzazione ed alla gestione del servizio relativo ai rifiuti urbani con un unico gestore, fatta eccezione per il servizio di raccolta e trasporto che può essere organizzato autonomamente dai singoli Comuni mediante l'individuazione del soggetto gestore.
3. L'Agenzia può, per particolari e motivate ragioni di natura territoriale, amministrativa, economica e tecnica e nel rispetto dei criteri di interesse generale dell'ambito territoriale ottimale e di qualità del servizio, organizzare il servizio anche prevedendo più soggetti gestori.
4. Entro sessanta giorni dalla stipula della convenzione di cui all'articolo 26, l'Agenzia d'ambito individua le forme del servizio di gestione dei rifiuti urbani da scegliersi tra le seguenti, previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni: concessione a terzi, azienda speciale, società per azioni, società a responsabilità limitata.
5. Qualora la forma di gestione prescelta sia la concessione, il soggetto gestore è individuato mediante procedure concorsuali di evidenza pubblica secondo la normativa vigente.
6. Qualora non si pervenga all'approvazione dell'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani entro il termine di cui al comma 4, il Presidente della Provincia competente per territorio, previa

diffida all'Agenzia di ambito ed assegnazione di termine ad adempiere nei successivi sessanta giorni, provvede, in via surrogatoria, ad assumere le correlate determinazioni.

7. I rapporti fra Agenzia d'ambito e soggetti gestori di ciascun ambito territoriale ottimale sono regolati da una convenzione di gestione ed annesso disciplinare.

Art. 29

(Programma pluriennale degli interventi)

1. Entro centottanta giorni dalla costituzione, l'Agenzia d'ambito, in attuazione del piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani, approva il programma pluriennale degli interventi.
2. Il programma di cui al comma 1, comprensivo dell'indicazione della localizzazione degli impianti previsti dal Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani, individua altresì le risorse finanziarie da destinare alla sua attuazione.
3. La concessione di eventuali contributi da parte della Regione per la realizzazione del sistema di gestione dei rifiuti urbani è subordinata all'approvazione del programma di cui al comma 1.

Art. 30

(Conferenza dei Sindaci)

1. E' istituita, quale forma permanente di consultazione dei Comuni appartenenti allo stesso ambito o sub-ambito, la conferenza dei Sindaci interessati, coordinata dalla Provincia territorialmente competente.

Titolo V

Norme per l'esercizio delle funzioni

Capo I

Impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti

Art. 31

(Requisiti tecnici e ubicazione degli impianti)

1. I nuovi impianti sono ubicati nell'ambito delle zone previste dal piano provinciale di gestione dei rifiuti nell'osservanza dei criteri di localizzazione indicati dal piano regionale.
2. Nella progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti devono essere utilizzate tecnologie idonee a garantire la tutela dei consumatori e degli utenti, nonché la progressiva riduzione dell'impatto ambientale derivante dai rifiuti. A tal fine, la Giunta regionale, con proprie deliberazioni, emana ed aggiorna, in relazione allo sviluppo delle migliori tecnologie disponibili, direttive, di natura prescrittiva, sui requisiti che debbono essere accertati in sede di approvazione dei progetti e di rinnovo delle autorizzazioni. Il progetto, sulla base delle direttive della Giunta regionale, individuerà le soluzioni economicamente praticabili.
3. La Giunta regionale definisce, per ciascuna tipologia degli impianti previsti dal Piano provinciale, specifiche tecniche relative ai criteri progettuali e gestionali, incluse le operazioni di monitoraggio ambientale nel corso dell'esercizio e, per le discariche, i criteri per la redazione del piano per la chiusura e la gestione successiva alla chiusura, ai quali i soggetti titolari dovranno conformarsi.

Art. 32

(Domanda e progetto per la realizzazione degli impianti)

1. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla Regione o alla Provincia, secondo le rispettive competenze di cui agli articoli 12 e 13.
2. La domanda dovrà contenere il progetto definitivo dell'impianto, comprensivo di tutti gli elaborati, elementi ed indicazioni di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni ed agli articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
3. I soggetti di cui al comma 1 dovranno, altresì, depositare copia del progetto definitivo al Comune ove ricade il prefigurato impianto nonché presso la Regione per gli impianti la cui approvazione è di

competenza della Provincia e presso la Provincia per gli impianti la cui approvazione è di competenza della Regione.

4. La Giunta regionale, con il regolamento di esecuzione della presente legge, determina, in aggiunta agli elaborati, elementi ed indicazioni progettuali di cui al comma 2, gli ulteriori elaborati che devono essere allegati alla domanda per la realizzazione degli impianti.

Art. 33

(Istruttoria ai fini del progetto per la realizzazione degli impianti)

1. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 dell'articolo 32, l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine di presentazione.
2. Il responsabile del procedimento da immediatamente pubblica notizia, con le modalità e nei termini fissate dal regolamento di esecuzione della presente legge, dell'introitata domanda per i fini di cui al comma 4.
3. L'istruttoria della domanda ha per oggetto in particolare la coerenza e conformità del prefigurato progetto ai principi, prescrizioni, direttive della presente legge e del correlato regolamento di esecuzione ivi compresi i profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza.
4. Per i fini istruttori di cui al comma 3, il responsabile del procedimento convoca, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della domanda, una conferenza di servizi che si svolge a norma dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni. Alla conferenza sono invitate le amministrazioni competenti ad esprimere, adottare, determinare, approvare gli atti autorizzatori o di consenso, comunque denominati, correlati alla realizzazione dell'impianto ed il soggetto proponente la domanda di realizzazione dell'impianto.
5. La convocazione della conferenza è resa pubblica, con le modalità fissate dal regolamento di esecuzione della presente legge, al fine di consentire ai soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto, di trasmettere alla conferenza, entro venti giorni dall'avvenuta pubblicità di cui al comma 2, memorie e osservazioni che la conferenza dovrà congruamente motivare ove riterrà di disattenderle nelle proprie determinazioni finali.
6. La conferenza dei servizi, preliminarmente procede la fissazione di un termine non superiore a novanta giorni entro il quale pervenire alle determinazioni di competenza, e, di poi, procedere all'istruttoria del progetto ai fini della formazione di un verbale che tiene luogo delle autorizzazioni, dei nulla osta e dei pareri tecnici, previsti dalle norme vigenti o comunque ritenuti necessari.
7. Il verbale recante le determinazioni assunte dalla conferenza dei servizi, che si pronuncia anche sulle osservazioni e memorie di cui al comma 5, tiene luogo del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento ed è immediatamente trasmesso alla Regione o alla Provincia in relazione alle competenze approvative del progetto.

Art. 34

(Approvazione del progetto)

1. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, l'organo individuato dalla Provincia sulla base del proprio Statuto o la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, approva il progetto e autorizza la realizzazione dell'impianto.
2. Il provvedimento di approvazione del progetto:
 - a) produce gli effetti sostitutivi di cui all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo n. 22/1997;
 - b) abilita, previo collaudo e nel certificato sussistere delle condizioni dettate dal regolamento di esecuzione della presente legge, il correlato esercizio provvisorio dell'impianto nelle more del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'articolo 36.

Art. 35

(Decadenza del provvedimento approvativo del progetto)

1. Il provvedimento di approvazione del progetto decade automaticamente qualora, salvo diversi termini ivi fissati o salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, i lavori non vengono iniziati e l'impianto non sia messo in esercizio entro diciotto mesi dal rilascio.

Art. 36

(Autorizzazione all'esercizio e relativo rinnovo)

1. La richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'impianto, corredata dal relativo certificato di collaudo, è indirizzata alla Regione o alla Provincia secondo le rispettive competenze previste dagli articoli 12 e 13.
2. Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio è rilasciato o denegato, con provvedimento espresso e motivato, entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza da parte dell'interessato.
3. Le autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di rifiuti hanno di norma la durata di cinque anni e sono rinnovabili. Possono essere rilasciate autorizzazioni di durata inferiore soltanto per ragioni adeguatamente motivate nel provvedimento stesso.
4. I titolari di autorizzazioni all'esercizio possono chiederne il rinnovo non prima di un anno ed almeno sei mesi prima dalla scadenza delle stesse. In ogni caso l'amministrazione competente deve pronunziarsi sull'istanza di rinnovo entro centottanta giorni dalla richiesta.
5. Il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio può essere negato soltanto in presenza di gravi inadempienze ai contenuti del provvedimento autorizzatorio, imputabili al gestore.
6. Il procedimento di rinnovo dell'autorizzazione deve comunque verificare la permanenza delle condizioni di quella originaria e il mantenimento delle condizioni ambientali iniziali.
7. Il regolamento di esecuzione della presente legge individua le ulteriori condizioni e prescrizioni preordinate al rilascio ed al rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio

Art. 37

(Impianti di sperimentazione e ricerca)

1. I termini di cui agli articoli 33, 34, 35 e 36 sono ridotti alla metà per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di ricerca e sperimentali qualora siano rispettate le seguenti condizioni:
 - a) le attività di gestione degli impianti non comportino utile economico;
 - b) gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate dall'esigenza di effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni, che devono però essere limitate alla durata di tali prove.
2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 è di un anno, salvo proroga, concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti, e comunque non può essere superiore ai due anni.
3. Qualora il progetto o la realizzazione dell'impianto non siano stati approvati e autorizzati entro il termine di cui al comma 1, l'interessato può presentare istanza al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che si esprime nei successivi sessanta giorni, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della ricerca scientifica.
4. Le attività sperimentali autorizzate possono essere interrotte in ogni momento, anche prima della scadenza prevista, qualora i controlli rilevino rischi di danno ambientale e territoriale.

Art. 38

(Impianti assoggettati a procedura autorizzativa semplificata)

1. Sono assoggettati a procedura autorizzativa semplificata:
 - a) le stazioni ecologiche o di conferimento;
 - b) le piattaforme ecologiche;
 - c) i centri di trasferimento o trasferimento dei rifiuti solidi urbani;
 - d) gli stoccaggi di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività di demolizione e costruzione, per i quali non sia possibile il ricorso alla procedura prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 22/1997;
 - e) gli stoccaggi provvisori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi provenienti da attività agricole e in particolare contenitori di fitofarmaci e/o antiparassitari, teli e pellicole di polietilene, sacchetti per mangimi, fertilizzanti e/o ammendanti.

2. La domanda di autorizzazione all'esercizio degli impianti, indicati al comma 1, è presentata contestualmente alla domanda per l'approvazione del progetto e la realizzazione dell'impianto.
3. L'avvio degli impianti può avvenire decorso il termine di giorni trenta dall'invio di comunicazione al Presidente della Provincia corredata da relazione asseverata del direttore lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato e da dichiarazione del gestore in ordine alla sussistenza delle conferenti condizioni, all'uopo, dettate dal regolamento di esecuzione della presente legge.
4. Nelle stazioni ecologiche e nelle piattaforme ecologiche di cui al comma 1, lettere a) e b), è obbligatoria la tenuta di un apposito registro, da compilarsi settimanalmente a cura del gestore, dal quale risultino i dati inerenti le tipologie e le quantità di rifiuti urbani avviati a successivi centri di stoccaggio o impianti di trattamento, recupero o smaltimento, con indicazione di tale destinazione. Il trasporto effettuato dal gestore dell'ordinario servizio pubblico di raccolta, dal centro di trasferta o stazione di trasferimento verso i successivi impianti di trattamento, recupero o smaltimento, in quanto rientrante comunque nella fase di raccolta dei rifiuti urbani, non è soggetto all'obbligo del formulario di identificazione previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 22/1997.

Art. 39

(Procedure semplificate per l'autosmaltimento ed il recupero dei rifiuti)

1. Le procedure semplificate di cui al Titolo I Capo V del decreto legislativo n. 22/1997 si applicano alle attività di autosmaltimento di rifiuti non pericolosi nonché alle attività di recupero dei rifiuti individuati dai decreti ministeriali previsti dagli articoli 31, 32 e 33 del medesimo decreto.
2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 può essere intrapreso decorsi novanta giorni dall'invio, alla Provincia territorialmente competente, della comunicazione di inizio attività e di un'apposita relazione siccome previste dagli articoli 32 e 33 decreto legislativo n. 22/1997.
3. Il regolamento di esecuzione della presente legge definisce i contenuti e gli elaborati tecnici e descrittivi nonché la durata e le modalità di rinnovo della comunicazione di inizio di attività di cui al comma 2.

Capo II

Disposizioni per particolari tipologie di impianti

Art. 40

(Classificazione delle discariche)

1. Ciascuna discarica è classificata in una delle seguenti categorie:
 - a) discarica per rifiuti inerti;
 - b) discarica per rifiuti non pericolosi;
 - c) discarica per rifiuti pericolosi.

Art. 41

(Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica)

1. La Regione, ad integrazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 12, elabora ed approva un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da allocare in discarica allo scopo di raggiungere gradualmente, con riferimento alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, i seguenti obiettivi:
 - a) riduzione, entro cinque anni, a quantità inferiore a 173 kg/anno per abitante;
 - b) riduzione, entro otto anni a quantità inferiore a 115 kg/anno per abitante;
 - c) riduzione, entro quindici anni, a quantità inferiore a 81 kg/anno per abitante.
2. Il programma di cui al comma 1 prevede il trattamento dei rifiuti e, in particolare, il riciclaggio, il trattamento aerobico o anaerobico, il recupero di materiali o energia.
3. I programmi e i relativi stati annuali di attuazione sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che provvede a darne comunicazione alla Commissione europea.

Art. 42
(Rifiuti ammessi in discarica)

1. I rifiuti possono essere allocati in discarica soltanto dopo certificato e verificato trattamento. Tale disposizione non si applica ai:
 - a) rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;
 - b) rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3, ovvero non determina riduzione della quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.
2. Nelle discariche, come classificate dall'articolo 40, sono ammesse le diverse tipologie di rifiuti secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
3. I criteri di ammissione in discarica sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
4. Non sono ammessi in discarica i rifiuti elencati nell'articolo 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
5. È vietato diluire o miscelare rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità di cui al presente articolo.

Art. 43
(Domanda di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di discarica)

1. La domanda di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di una discarica deve contenere i dati e le informazioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e segue la procedura di cui agli articoli 32, 33, 34, 35 e 36.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una discarica devono essere, altresì, soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 9 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
3. Prima dell'inizio delle operazioni di smaltimento di una nuova discarica, l'Agenzia d'ambito, territorialmente competente, verifica che la discarica soddisfi le condizioni e le prescrizioni alle quali è subordinato il rilascio dell'autorizzazione medesima. L'esito dell'ispezione non comporta in alcun modo una minore responsabilità per il gestore relativamente alle condizioni stabilite dall'autorizzazione.
4. L'esito positivo dell'ispezione costituisce condizione di efficacia dell'autorizzazione all'esercizio.
5. Le spese relative all'istruttoria finalizzata al rilascio ed al rinnovo dell'autorizzazione, nonché ai successivi controlli sono poste a carico dei richiedenti in relazione al costo effettivo del servizio, secondo tariffe e modalità stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 44
(Procedure di ammissione dei rifiuti in discarica)

1. Il conferimento dei rifiuti in discarica è subordinato alla previa verifica che gli stessi hanno subito il trattamento di cui all'articolo 42 e che risultino conformi ai criteri di ammissibilità previsti all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
2. Ai fini dell'ammissione in discarica dei rifiuti il gestore dell'impianto deve:
 - a) controllare la documentazione relativa ai rifiuti;
 - b) verificare la conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel formulario di identificazione, di cui all'allegato B) al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, ai criteri di ammissibilità previsti dal comma 1;
 - c) effettuare l'ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferiti in discarica prima e dopo lo scarico e verificare la conformità del rifiuto alle caratteristiche indicate nel formulario di identificazione;
 - d) annotare nel registro di carico e scarico dei rifiuti tutte le tipologie e le informazioni relative alle caratteristiche e ai quantitativi dei rifiuti depositati, con l'indicazione dell'origine e della data di consegna da parte del detentore. Per il deposito di rifiuti pericolosi, il registro deve contenere apposita documentazione o mappatura atta ad individuare, con riferimento alla provenienza ed alla allocazione, il settore della discarica dove è smaltito il rifiuto pericoloso;
 - e) sottoscrivere le copie del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati;
 - f) effettuare le verifiche analitiche della conformità del rifiuto conferito ai criteri di ammissibilità con cadenza stabilita dall'Agenzia d'ambito territorialmente competente e, comunque, con frequenza non superiore ad un anno;

- g) comunicare alla Regione la eventuale mancata ammissione dei rifiuti in discarica, ferma restando l'applicazione delle disposizioni del citato regolamento CE n. 259 del Consiglio, del 1° febbraio 1993 in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti.

Art. 45

(Procedura di chiusura totale o parziale della discarica)

1. Le modalità, i termini, le cause e l'attività procedimentale di chiusura totale o parziale della discarica, anche a richiesta del gestore, sono predeterminati in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.
2. In qualsiasi tempo, l'Ente competente per territorio può disporre, in ragione di gravi ed accertati motivi, la chiusura totale o parziale della discarica.
3. La procedura di chiusura della discarica può essere attuata soltanto dopo la verifica della conformità della morfologia della discarica e, in particolare, della capacità di allontanamento delle acque meteoriche, a quella prevista nell'originario progetto di realizzazione.
4. La discarica, o una parte della stessa, è considerata definitivamente chiusa soltanto dopo che l'Ente territoriale competente al rilascio dell'autorizzazione ha eseguito un'ispezione finale sul sito, ha valutato le relazioni presentate dal gestore, attestanti l'avvenuta ultimazione e la funzionalità delle opere relative alle attività post-chiusura, e comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura.
5. L'esito dell'ispezione non comporta, in alcun caso, una minore responsabilità per il gestore relativamente alle condizioni stabilite dall'autorizzazione. Anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il gestore è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l'ambiente.

Art. 46

(Bonifica della discarica)

1. Nella gestione e dopo la chiusura della discarica devono essere rispettati i tempi, le modalità, i criteri e le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione e dai Piani di gestione operativa, post-operativa e di ripristino ambientale, nonché le norme in materia di gestione dei rifiuti, di scarichi idrici e tutela delle acque, di emissioni in atmosfera, di rumore, di igiene e salubrità degli ambienti di lavoro, di sicurezza, e prevenzione incendi; deve, inoltre, essere assicurata, con cadenza e certificazione annuale, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali ed impiantistiche della discarica.
2. La manutenzione, la sorveglianza e i controlli della discarica devono essere assicurati anche nella fase della gestione successiva alla chiusura, fino a che l'Ente territoriale competente accerti che la discarica non comporta rischi per la salute e l'ambiente. In particolare, devono essere garantiti i controlli e le analisi del biogas, del percolato e delle acque di falda che possano essere interessate.
3. I rifiuti pericolosi devono essere depositati in appositi settori, celle o trincee della discarica, individuati con apposita segnaletica dalla quale devono risultare i tipi e le caratteristiche di pericolo dei rifiuti smaltiti in ciascuno dei citati settori, celle o trincee.
4. Al fine di dimostrare la conformità della discarica alle condizioni dell'autorizzazione e di fornire tutte le conoscenze sul trattamento dei rifiuti nelle discariche, il gestore deve, semestralmente, presentare all'Ente territoriale competente, una relazione completa di tutte le informazioni sui risultati della gestione della discarica e dei programmi di controllo e sorveglianza, nonché dei dati e delle informazioni relativi ai controlli effettuati. In particolare, la relazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) quantità e tipologia dei rifiuti smaltiti e loro andamento stagionale;
 - b) prezzi di conferimento;
 - c) andamento dei flussi e del volume di percolato e le relative procedure di trattamento e smaltimento;
 - d) quantità di biogas prodotto ed estratto e relative procedure di trattamento e smaltimento;
 - e) volume occupato e capacità residua nominale della discarica;
 - f) i risultati dei controlli effettuati sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammissibilità in discarica, nonché sulle matrici ambientali.
6. Il gestore deve, inoltre, notificare all'Agenzia d'ambito competente anche eventuali significativi effetti negativi sull'ambiente riscontrati a seguito delle procedure di sorveglianza e controllo e deve conformarsi alla decisione dell'Agenzia sulla natura delle misure correttive e sui termini di attuazione delle medesime.

Capo III
Misure anti-inquinamento

Art. 47
(Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati)

1. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 22/1997, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento.
2. I soggetti e gli organi pubblici che, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione alla Provincia, alla Regione ed al Comune territorialmente competente, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere nei tempi e secondo le modalità previsti all'articolo 17, comma 2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 22/1997.
3. Entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica delle aree inquinate, il Comune approva il progetto medesimo ed autorizza la realizzazione degli interventi di risanamento ambientale dandone comunicazione alla Regione.
4. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più Comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla Regione.
5. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri Enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi la Regione può istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
6. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate nonché per la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, a norma dei commi 2 e 3, sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, a norma e per gli effetti dell'articolo 2748, comma 2, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile. Le predette spese sono altresì assistite da privilegio generale mobiliare.

Art. 48
(Anagrafe dei siti da bonificare)

1. E' istituita l'Anagrafe di cui all'articolo 17, comma 12, del decreto legislativo n. 22/1997.
2. L'Anagrafe è tenuta ed aggiornata (sistema informativo, monitoraggio, prevenzione e controlli) dall'ARPAC che, sulla base delle notifiche di cui all'articolo 17, comma 2, e delle comunicazioni di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo n. 22/1997, individua:
 - a) gli ambiti territoriali interessati da fatti di superamento dei limiti di accettabilità della contaminazione stabiliti dal decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471;
 - b) la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti negli ambiti territoriali individuati ai sensi della lettera a);
 - c) i responsabili dei fatti di contaminazione e gli altri soggetti cui competono gli interventi di bonifica, ove i primi non siano individuati o rimangano inadempienti;
 - d) il Comune territorialmente competente nei casi di cui all'articolo 47;
 - e) gli Enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati o di mancata esecuzione d'ufficio da parte del Comune territorialmente competente;
 - f) la stima degli oneri finanziari.
3. La Giunta Regionale cura, trimestralmente, la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania degli elenchi di siti contaminati contenuti nell'Anagrafe.

Art. 49
(Obbligo di bonifica e ripristino ambientale)

1. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale disciplinate dal presente articolo possono essere attivate ad iniziativa degli interessati.

2. Il proprietario di un sito o altro soggetto che intenda attivare di propria iniziativa le procedure di cui al comma 1 è tenuto a comunicare alla Regione, Provincia ed al Comune la situazione di inquinamento rilevata nonché gli eventuali interventi di messa in sicurezza d'emergenza necessari per assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, adottati e in fase di esecuzione.
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, il Comune o la Regione, se l'inquinamento interessa il territorio di più Comuni:
 - verifica l'efficacia degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati;
 - fissa, ove ritenute necessarie, prescrizioni ed interventi integrativi con particolare riferimento alle misure di monitoraggio da attuare per accertare le condizioni di inquinamento ed ai controlli da effettuare per verificare l'efficacia degli interventi attuati a protezione della salute pubblica e dell'ambiente circostante.
4. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati dalla Regione con appositi piani.
5. La Giunta regionale provvede a predisporre il piano di bonifica delle aree regionali inquinate e degradate da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.
6. L'inserimento di un'area nel piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, comporta:
 - a) il divieto di qualunque utilizzazione dell'area a fini urbanistici, nonché di qualsiasi altra utilizzazione economica, fino all'avvenuta bonifica;
 - b) l'obbligo di eseguire l'intervento di messa in sicurezza e/o bonifica sulla base di specifici progetti redatti a cura del soggetto cui compete l'intervento.

Art. 50

(Interventi di messa in sicurezza permanente e ripristino ambientale)

1. La Regione può individuare tipologie di interventi di bonifica e ripristino ambientale che possono essere realizzati senza la preventiva autorizzazione di cui all'articolo 49.
2. Ai fini dell'individuazione dei progetti di cui al comma 1 devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
 - a) il volume del terreno contaminato non deve essere superiore a cento metri cubi;
 - b) il progetto non deve riguardare interventi di bonifica e ripristino ambientale con misure di sicurezza di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale n. 471 del 1999, né interventi di messa in sicurezza permanente di cui all'articolo 6 dello stesso decreto;
 - c) il progetto non deve rientrare tra quelli che in base alla normativa vigente sono soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale.
3. La Regione stabilisce, con il regolamento di esecuzione della presente legge, le modalità ed i criteri che devono essere rispettati per l'esecuzione degli interventi di bonifica, anche con riferimento alle modalità di recupero e di smaltimento dei rifiuti che derivano dalle predette attività ed al vincolo della limitazione della movimentazione dei rifiuti.
4. Il progetto esecutivo, avente le connotazioni di cui agli articoli 16, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, relativo agli interventi di cui al comma 1 deve essere presentato sessanta giorni prima dell'inizio dei lavori, al Comune, il quale può chiedere integrazioni e stabilire prescrizioni e modalità di esecuzione dei lavori medesimi o impedire l'esecuzione degli interventi che non rispettino i criteri stabiliti dalla Regione.

Art. 51

(Divieto di abbandono di rifiuti)

1. Sono vietati l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
2. Chiunque violi il divieto di cui al comma 1 è tenuto, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area purché a questi ultimi la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi.
3. Il Sindaco del Comune territorialmente competente dispone con ordinanza le operazioni di cui al comma 2 con fissazione di apposito e perentorio termine per provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Titolo VI
Poteri di emergenza, vigilanza e poteri sostitutivi

Art. 52
(Ordinanze contingibili e urgenti)

1. In caso di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, qualora non sia possibile intervenire diversamente, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emanare, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, a tutela di un elevato livello di protezione della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute e al Presidente della Regione entro tre giorni dall'emanazione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
2. La competenza relativa ai poteri di ordinanza di cui al comma 2 spetta:
 - a) al Presidente della Giunta regionale quando l'emissione dell'ordinanza riguarda il territorio di più Province;
 - b) al Presidente della Provincia quando l'emissione dell'ordinanza riguarda più territori comunali all'interno della Provincia;
 - c) al Sindaco quando l'emissione dell'ordinanza riguarda il territorio comunale di competenza.

Art. 53
(Attribuzione alle Province in materia di vigilanza e di poteri sostitutivi sulle attività di gestione dei rifiuti)

1. Alle Province, in applicazione del disposto dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 22/1997, sono attribuite, salvo diversa indicazione, i poteri di vigilanza, controllo ed accertamento delle violazioni nonché quei di irrogazione delle sanzioni amministrative, previsti dalla presente legge.
2. Le Province esercitano, in particolare, le funzioni di vigilanza ed i relativi poteri sostitutivi in ordine all'attuazione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti ed in particolare sull'esecuzione degli interventi nei tempi e nei modi ivi previsti, all'uopo, informando la Regione delle inadempienze e degli atti assunti in violazione delle prescrizioni recate dal piano nonché dei provvedimenti sostitutivi adottati. La Provincia, entro il 31 marzo di ogni anno, invia alla Giunta regionale una relazione, nella quale è indicato lo stato di attuazione del piano provinciale, le autorizzazioni rilasciate per gli interventi ivi previsti ed i controlli effettuati. Il mancato invio della relazione nel termine predetto interdice l'accesso ai nuovi finanziamenti regionali e determina la sospensione di quei già in corso di erogazione.
3. Le Province, qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, accertino una situazione di pericolo o di danno per l'igiene pubblica o per l'ambiente, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative, provvedono all'immediata sospensione, modifica o revoca dell'esercizio delle attività autorizzate ovvero di quelle esercitate secondo le procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo n. 22/1997.
4. I poteri sostitutivi previsti dal presente articolo sono esercitati dal Presidente della Provincia competente per territorio, previa diffida ed assegnazione di termine ad adempiere nei successivi sessanta giorni, decorso il quale, provvederà, agli incumbenti ed adempimenti omessi, mediante la nomina di un commissario ad acta.

Art. 54
(Titolarietà della Regione in materia di vigilanza sulle attività di gestione dei rifiuti)

1. La Regione esercita, in particolare, le funzioni di vigilanza e i relativi poteri sostitutivi: sull'attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti; sui contenuti, sui tempi e sulle procedure di approvazione dei piani provinciali e sulla loro conformità al piano regionale di gestione dei rifiuti.
2. I poteri sostitutivi previsti dal presente articolo sono esercitati dal Presidente della Regione, previa diffida ed assegnazione di termine ad adempiere nei successivi sessanta giorni, decorso il quale, provvederà, agli incumbenti ed adempimenti omessi, mediante la nomina di un commissario ad acta.

Titolo VII
Incentivazioni, contributi, compensazioni,
tributi e sanzioni

Capo I
Incentivi

Art. 55
(Norme per favorire la raccolta differenziata dei rifiuti)

1. In tutto il territorio regionale, i Comuni in ragione delle diverse realtà territoriali, organizzano il servizio di raccolta in base a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, in modo tale da assicurare il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, nei tempi e con le modalità di cui all'articolo 3.
2. Per gli anzidetti fini, la Giunta regionale:
 - a) individua le modalità e le categorie di rifiuti che devono essere raccolti e conferiti in modo differenziato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
 - b) definisce i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi per incentivare lo sviluppo dei servizi, la realizzazione di strutture per la raccolta differenziata, di impianti per la valorizzazione dei materiali separati dai rifiuti urbani nonché per il conseguimento di risultati di tutela ambientale più elevati;
 - c) stabilisce, nelle more dell'emanazione di un metodo di calcolo omogeneo a livello nazionale, il metodo normalizzato per il calcolo delle percentuali di raccolta differenziata al fine di accertare il raggiungimento, in ogni singolo Comune, degli obiettivi stabiliti dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 22/1997 e dal piano regionale.
4. I Comuni trasmettono annualmente alla Regione ed alle Province i dati relativi alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta nell'anno precedente.

Art. 56
(Riduzione della produzione di rifiuti e disposizioni per l'uso
della carta riciclata negli Enti pubblici)

1. La Regione e gli Enti pubblici, anche economici, ai fini della riduzione della produzione di rifiuti, della conservazione dell'ambiente e del contenimento dei consumi energetici, in conformità a quanto disposto dall'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 22/1997, sono tenuti a soddisfare il proprio fabbisogno cartaceo annuale con una quota di carta riciclata pari almeno al 40% del fabbisogno stesso.
2. La Giunta regionale emana direttive per la promozione presso gli Enti e le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 dell'uso esclusivo di carta e cartoni riciclati, nonché per la raccolta differenziata della carta, del cartone, delle cartucce di inchiostro, del toner, del materiale di ufficio e degli altri beni mobili dismessi, come individuati dall'articolo 44 del decreto legislativo n. 22/1997.
3. Gli Enti di cui al comma 1 comunicano, con relazione da presentarsi entro il 31 gennaio di ogni anno per l'anno precedente, alla struttura regionale competente per la tutela dell'ambiente, il resoconto concernente il quantitativo di carta utilizzata distinguendo la percentuale di carta riciclata, le modalità di impiego della stessa nell'ambito degli uffici nonché ogni altra informazione o suggerimento validi all'ottimizzazione dell'utilizzo stesso.

Art. 57
(Iniziative regionali per la prevenzione dei rifiuti e per il loro recupero)

1. La Regione persegue gli obiettivi della prevenzione e della riduzione della produzione dei rifiuti attuando le seguenti azioni:
 - a) campagne informative, formative ed educative rivolte all'intera popolazione e alle scuole, promuovendo l'adozione di comportamenti tali da favorire la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, quali, ad esempio, l'acquisto di prodotti durevoli, facilmente riparabili, col minimo di imballaggio necessario e con imballaggio riusabile;
 - b) campagne informative rivolte ai produttori, ai commercianti e agli artigiani, che promuovono la riduzione dei rifiuti di ogni tipo, con particolare riguardo agli imballaggi ingombranti e non riutilizzabili;

- c) divulgazione ed incentivazione della pratica del compostaggio domestico degli scarti alimentari e di giardinaggio;
 - d) sperimentazione, adozione, diffusione ed incentivazione, nelle attività degli uffici, di metodologie e strumenti di lavoro tali da ridurre la produzione di rifiuti attraverso l'utilizzo di materiali riutilizzabili, l'impiego di materiali e prodotti derivanti da riciclo, quali, l'uso di fotocopiatrici che fotocopino anche sui due lati del foglio, l'utilizzo di contenitori di toner e di inchiostro ricaricabili, l'uso di penne ricaricabili, l'uso di batterie ricaricabili;
 - e) indizione di concorsi aperti alle diverse categorie economiche e sociali, al fine di promuovere ed incentivare la prevenzione e la riduzione di rifiuti;
2. La Regione, per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, promuove accordi con le Province, i Comuni e le associazioni di categoria dei produttori di rifiuti, delle associazioni ambientaliste, quelle di volontariato e dei consumatori, le istituzioni scolastiche e degli operatori economici del settore. Le modalità e gli obiettivi degli accordi sono definiti dalla Giunta regionale in un programma triennale di iniziative elaborato anche sulla base dei piani regionali di gestione dei rifiuti.

Art. 58

(Contributi regionali a società di navigazione per il trasporto di merci speciali)

1. La Regione concede contributi a favore di società di navigazione che esercitano attività di trasporto di merci speciali che non sia possibile effettuare con le ordinarie modalità per motivi di igiene e sicurezza. Si intendono quali merci speciali i carburanti, i contenitori di gas combustibile nonché i rifiuti solidi urbani.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a società di navigazione che siano fornite di attrezzature tecniche ed organizzative adeguate e che non abbiano ottenuto con disposizioni dello Stato o regionali altri finanziamenti per la medesima finalità. La corresponsione del contributo regionale è subordinata all'accertamento dell'inadeguatezza del servizio di trasporto effettuato dalle società di navigazione convenzionate e finanziate dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Tale inadeguatezza è documentata dai Sindaci delle isole di Capri, Ischia e Procida.

Art. 59

(Limiti di conformazione sistematica)

Le incentivazioni, i contributi, le compensazioni nonché i tributi e le sanzioni di cui al presente titolo si conformano ai principi e alle disposizioni vigenti nella materia anche di derivazione comunitaria.

Capo II

Tariffe e compensazioni

Art. 60

(Tariffa unitaria del ciclo integrato dei rifiuti)

1. L'approvazione della tariffa di conferimento costituisce parte integrante del provvedimento di approvazione del progetto degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli pubblici di recupero di cui al punto R1 dell'allegato C al decreto legislativo n. 22/1997.
2. La Provincia determina, per ogni Comune, la tariffa di conferimento agli impianti sulla base di un piano economico-finanziario formulato dal titolare dell'impianto, articolato in costi industriali ed oneri fiscali per la realizzazione e gestione dell'impianto, nonché in oneri sostenuti da ciascun Comune per il trasporto dei rifiuti in modo da assicurare un costo complessivo, per chilogrammo di rifiuti, uguale per tutti i Comuni conferenti.
3. La tariffa di conferimento alla scadenza del contratto può essere adeguata dalla Provincia, su richiesta del titolare dell'impianto, quando ricorrono comprovate ragioni di necessità.

Art. 61

(Contributo ai Comuni sede di impianti di recupero e di smaltimento)

1. La Provincia, sentiti i Comuni interessati, individua le tipologie degli impianti relativi ai rifiuti urbani, per i quali è dovuto, da parte dei soggetti che effettuano la gestione, un contributo ai Comuni nel cui territorio sono ubicati.

2. Il regolamento di esecuzione della presente legge, provvede:
 - a) ad individuare le tipologie di impianti per la gestione dei quali è dovuto il contributo di cui al comma 1;
 - b) a determinare l'entità del contributo in funzione della quantità e della qualità dei rifiuti movimentati;
 - c) a determinare i criteri per la suddivisione del contributo fra i Comuni confinanti effettivamente interessati al disagio provocato dalla presenza degli impianti.
3. La Giunta regionale provvede ad aggiornare annualmente il contributo ambientale.

Art. 62

(Contributo regionale per lo smaltimento di rifiuti in impianti ubicati fuori dagli ambiti territoriali ottimali)

1. La Giunta Regionale determina annualmente l'ammontare del contributo dovuto ai Comuni ed alle Province per lo smaltimento dei rifiuti urbani provenienti da ambiti territoriali diversi da quello ove è allocato l'impianto.

**Capo III
Sanzioni**

Art. 63

(Sanzioni amministrative)

1. Ferme le disposizioni in materia di sanzioni previste al Titolo V del decreto legislativo n. 22/1997, l'inosservanza alle disposizioni della presente legge è punita con l'applicazione da parte dell'autorità di vigilanza della sanzione amministrativa da euro _____ ad euro _____ che dovrà essere irrogata in stretta osservanza del principio di proporzionalità tra infrazioni e sanzioni.
2. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni della presente legge sono devoluti alle Province e sono destinati all'esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale.

Capo IV

Norme transitorie e finali

Art. 64

(Personale)

1. Il personale assunto anche a tempo determinato presso l'ufficio del Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 marzo 1996, n. 2425 e s.m.i., compreso quello degli enti pubblici convenzionati con il Commissario delegato, che abbia maturato almeno 24 mesi di servizio anche non continuativo, è ammesso a partecipare, con la riserva del 50 per cento dei posti, ai concorsi banditi dalle Agenzie.
2. Il personale già in servizio presso la Pubblica Amministrazione, ovvero assunto a concorso, è esentato dal concorso riservato, fatto salvo il possesso dei requisiti per l'accesso nel pubblico impiego.
3. La partecipazione ai concorsi di cui al comma 1 è ammessa per le qualifiche corrispondenti alle mansioni formalmente attribuite nell'ambito dell'ufficio del Commissario delegato e degli enti pubblici convenzionati.

Art. 65

(Regolamento di esecuzione)

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge è emanato il regolamento di esecuzione delle disposizioni in essa contenute

Art. 66

(Abrogazioni)

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale del 10 febbraio 1993, n. 10 nonché ogni previsione normativa e/o regolamentare in contrasto con la presente legge.